STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 142

Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento

Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le, volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese. L'incolpato ha facolta' di rinunciare ai termini stabiliti, purche' lo dichiari per iscritto. L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facolta' previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-142-osservanza-ed-effetto-dei-termini-nel-procedimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it